

# Imponibile in Italia anche il reddito di fonte estera prodotto da *trust* esteri trasparenti?

di Massimo Antonini (\*) e Giulia Zoppis (\*\*)

Con la risposta a interpello n. 351/2021, l'Agenzia delle entrate ha espresso alcune considerazioni sul regime fiscale applicabile ai *trust* non residenti con beneficiari italiani, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. I chiarimenti resi in materia di imposte sui redditi non sono pienamente condivisibili, poiché l'Agenzia delle entrate identifica nel beneficiario "individuato" italiano il soggetto passivo dei redditi del *trust* trasparente.

## 1. Premessa

Con la risposta a interpello n. 351 del 18 maggio 2021 (la "Risposta") l'Agenzia delle entrate si è espressa sul regime fiscale delle attribuzioni effettuate da un *trust* istituito negli **Stati Uniti** a un **beneficiario residente in Italia**.

Ai fini **IRPEF**, l'Agenzia delle entrate ha qualificato quali redditi di capitale *ex art.* 44, comma 1, lett. *g-sexies*, del T.U.I.R. le somme percepite dal beneficiario, in quanto "individuato".

Ai fini dell'**imposta sulle successioni e donazioni** (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, "TUSD"), con la Risposta è stato (ulteriormente) chiarito che il momento impositivo è rappresentato dall'attribuzione finale al beneficiario. Nel caso di specie ne è stata tuttavia esclusa la rilevanza ai fini impositivi per insussistenza del presupposto territoriale di applicazione.

Come si argomenterà, non tutte le considerazioni espresse dall'Agenzia delle entrate (i chiarimenti resi in materia di imposte sui redditi) possono essere considerate condivisibili.

## 2. Fattispecie oggetto della Risposta a interpello

La Risposta riguarda un *trust* statunitense (il "*Trust*"), con disponente ivi residente e patrimonio costituito esclusivamente da attività finanziarie collocate negli Stati Uniti (1). Il nipote del disponente era il **beneficiario finale** (il "Beneficiario") del *Trust*, cui l'atto istitutivo attribuiva il diritto alla distribuzione del patrimonio del *Trust* al decesso del disponente.

A seguito della morte del disponente, il *trustee* comunicava al Beneficiario l'importo del **patrimonio del Trust** a lui spettante, determinato sulla base del rendiconto patrimoniale. Tuttavia, prima della liquidazione del *Trust* si verificava anche il decesso del Beneficiario. Le somme liquidate venivano trasferite dal *trustee* sul **conto corrente del Beneficiario** e congelate in attesa dell'espletamento degli adempimenti successori.

Le **eredi del Beneficiario** - la moglie e le due figlie (le "Istanti") - presentavano interpello al-

(\*) Avvocato, LL. M., Socio Chiomenti.

(\*\*) Avvocato, Associate Chiomenti.

(1) Da quanto si evince dalla Risposta, il patrimonio costi-

tuito in *Trust* era composto da rapporti bancari e quote di fondi di investimento.

L'Agenzia delle entrate per conoscere la qualificazione fiscale delle somme trasferite.

Secondo le Istanti, il trasferimento delle somme dal *trustee* al Beneficiario avrebbe dovuto scontare soltanto l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (con aliquota del 6%) in vista della "inequivocabile **funzione successoria**" del *Trust* (2).

Con la Risposta, l'Agenzia delle entrate ha disatteso la soluzione interpretativa proposta dalle Istanti e, in primo luogo, ha qualificato il Beneficiario come "**individuato**" - in quanto titolare del diritto di ricevere le attribuzioni beneficiarie al momento del decesso del disponente - e ha altresì ritenuto che i redditi prodotti dal *Trust* tra la data del decesso del disponente e quella del Beneficiario (i "Redditi") costituissero **redditi di capitale** ex art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del T.U.I.R.

Inoltre, in relazione al medesimo lasso temporale, l'Agenzia delle entrate ha qualificato il Beneficiario come "**titolare effettivo**" delle attività finanziarie del *Trust* ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale. Al riguardo, ha riconosciuto in capo alle Istanti (quali coobbligate) (3) l'obbligo di assolvere gli **adempimenti dichiarativi**, essendo il decesso avvenuto nel medesimo periodo di imposta in cui il Beneficiario è divenuto "individuato" (4).

Con la Risposta è stato poi escluso l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni

del **trasferimento dei beni dal *Trust* al Beneficiario**. Pur affermando l'astratta rilevanza ai fini impositivi dell'attribuzione, l'Agenzia delle entrate ha infatti ritenuto non integrato il presupposto territoriale dell'imposta ex art. 2 del TUSD (5).

### 3. Regime fiscale dei *trust* esteri con beneficiari individuati residenti

#### 3.1. Imposte dirette e monitoraggio fiscale

Con la Legge finanziaria per il 2007 (6) è stata attribuita autonoma **sogettività passiva IRES** ai *trust* residenti in Italia e ai *trust* "con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato", includendoli tra i soggetti passivi IRES di cui all'art. 73 del T.U.I.R.

Il regime fiscale applicabile ai *trust* varia a seconda che i beneficiari siano o meno "individuati" (7).

In relazione ai *trust* con **beneficiari individuati** (c.d. "trasparenti") (8), l'art. 73, comma 2, del T.U.I.R. prevede un regime di imputazione dei redditi del *trust* ai beneficiari, a prescindere dall'effettiva percezione e in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell'atto istitutivo. Tali redditi si qualificano quali redditi di capitale in capo al beneficiario ex art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del T.U.I.R. e sono tassati secondo il **principio di competenza** economica (9).

Se il *trust* trasparente è fiscalmente residente in Italia (10), l'imputazione dei redditi avviene nei

(2) In base alla tesi prospettata dalle Istanti, infatti, il vincolo di destinazione imposto sul patrimonio del *Trust* in favore del Beneficiario "sarebbe insorto solo a seguito della morte del disponente"; solo in tale momento il Beneficiario avrebbe avuto diritto ad ottenere la liquidazione del patrimonio del *Trust*, con conseguente estinzione del *Trust*.

(3) Cfr. art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale "Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa".

(4) Cfr. art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ai sensi del quale sono tenuti agli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono "titolari effettivi" dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. pp) e dall'art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(5) L'Agenzia delle entrate ha precisato, inoltre, che le somme trasferite al Beneficiario, in quanto ricomprese nell'asse ereditario, sono incluse nella base imponibile della dichiarazione di successione del Beneficiario stesso e, dunque, sono soggette all'imposta sulle successioni e donazioni in sede di trasferimento *mortis causa* alle Istanti.

(6) Cfr. art. 1, comma 74, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(7) Ai fini fiscali, è considerato "individuato" il beneficiario di un *trust* che, oltre ad essere puntualmente indicato nell'atto istitutivo, vanta il diritto di pretendere dal *trustee* il pagamento

della quota-parte di reddito che gli viene imputata, secondo modalità e tempistiche prestabilite nell'atto istitutivo, senza alcuna discrezionalità del *trustee* sull'an e sul *quantum* dei versamenti (cfr. circolare n. 48/E del 6 agosto 2007). In merito alla nozione di beneficiario "individuato", si vedano altresì circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 e circolare n. 38/E del 1° agosto 2011.

(8) Viceversa, nel caso in cui il *trust* non abbia un beneficiario "individuato" di reddito, il *trust* si qualifica come fiscalmente "opaco". Si osserva che un *trust* "opaco" può successivamente mutare la sua qualificazione fiscale qualora l'atto istitutivo preveda che il diritto del beneficiario a ricevere il reddito del *trust* maturi soltanto a seguito del verificarsi di un determinato evento. In tal caso, il *trust* sarà considerato trasparente a decorrere dal periodo di imposta in cui il diritto del beneficiario a ricevere le attribuzioni dal *trust* diventa attuale (cfr. S. Loconte, *Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale*, 2019, IPSOA, pag. 429 ss.).

(9) Cfr. circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.

(10) La residenza fiscale del *trust*, in applicazione dell'art. 73, comma 3, del T.U.I.R., è da individuare nella sede dell'amministrazione (i.e. nel domicilio fiscale del *trustee*, qualora il *trust* risulti privo di struttura organizzativa) o nell'oggetto principale, da identificare in base alla concreta attività svolta dal *trust*. Cfr. circolare n. 48/E/2007. Per un approfondimento sul tema, cfr. G. Franson, "La residenza del *trust*", in *Corr. Trib.*, n. 32/2008, pag. 2582; S. Loconte, "*Trust* e convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", in *il fisco*, n. 16/2010,

confronti di tutti i beneficiari, ovunque residenti, in base al criterio di c.d. **tassazione su base mondiale**.

Nel caso di **trust trasparente estero**, invece, l'Agenzia delle entrate, già con la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, ha chiarito che il regime di imputazione opera con riferimento a tutti i redditi prodotti dal *trust* (quindi anche quelli non di fonte italiana) e nei soli confronti dei beneficiari fiscalmente residenti in Italia, in quanto soggetti titolari di redditi di capitale. In base all'art. 45, comma 4-*quater*, del T.U.I.R. le attribuzioni effettuate a favore di beneficiari residenti in Italia si presumono redditi per l'intero ammontare qualora non sia possibile distinguere tra reddito e patrimonio (11).

Le attività estere di natura finanziaria intestate ad un *trust* sono soggette agli obblighi previsti ai fini del **monitoraggio fiscale** di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (12). Nel caso di *trust* trasparenti, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti tenuti all'adempimento di tali obblighi sono i beneficiari individuati fiscalmente residenti in Italia, in quanto "titolari effettivi" degli investimenti finanziari ai sensi della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (13).

### 3.2. Criticità della Risposta

Con la Risposta l'Agenzia delle entrate ha considerato imponibili in Italia tutti i redditi del *Trust* (estero), ex art. 44, comma 1, lett. g-*se-*

*xies*), del T.U.I.R., senza effettuare alcuna distinzione in merito al luogo di produzione del reddito dello stesso (14).

Nell'argomentare tale conclusione, l'Agenzia delle entrate richiama la già citata circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, secondo cui l'art. 44 del T.U.I.R. - nell'includere tra i redditi di capitale i redditi "imputati al beneficiario di *trust* ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti" - avrebbe la finalità di rendere i **beneficiari italiani "individuati"** soggetti passivi dei redditi dei *trust*, anche se esteri (15) e "a prescindere dalla circostanza che (...) il reddito (del *trust*, N.d.R.) sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato" (16).

A nostro parere questa posizione interpretativa non è condivisibile.

Innanzitutto, occorre ricordare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, aveva inizialmente e correttamente ritenuto che "per i *trust* non residenti, l'imponibilità in Italia riguarda solo i **redditi prodotti nel territorio dello Stato** ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R."

L'Agenzia delle entrate ha quindi superato tale interpretazione, non tenendo tuttavia in considerazione il fatto che il titolare della fonte del reddito è indubbiamente il **trust estero**, mentre il beneficiario (cui il reddito viene imputato) interviene nel meccanismo di assolvimento dell'imposta del reddito a lui riferibile (17).

pag. 2485.

(11) La disposizione è stata introdotta dall'art. 13, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per un commento alle novità normative ivi introdotte, cfr. M. Antonini - G. Cristofaro - P. Piantavigna, "Trust non residenti, tassazione diversificata per trasparenti e opachi", in *Norme e Tributi Mese*, n. 5 del 20 maggio 2020, pag. 56.

(12) Cfr., *inter alia*, circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009; circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 e circolare n. 45/E del 13 settembre 2010.

(13) Cfr. circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, che ha precisato che i beneficiari individuati residenti sono tenuti ad indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi le attività finanziarie estere detenute dal *trust* a loro riconducibile, unitamente alla percentuale di patrimonio loro spettante ai sensi dell'atto istitutivo. Cfr., sul punto, anche la risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019 e la risposta a interpello n. 506 del 30 ottobre 2020. Per un'analisi approfondita della disciplina in materia di monitoraggio fiscale relativo ai *trust*, cfr. *STEP Italy, Position Paper, "Trust e obblighi di monitoraggio fiscale"* del 12 febbraio 2019.

(14) Per completezza di analisi, si segnala che tale tesi interpretativa è stata avallata anche da parte della giurisprudenza di merito e, segnatamente, dalle sentenze n. 104 del 9 ottobre 2017 della Comm. trib. reg. Trento, n. 1062 del 27 novembre

2018 della Comm. trib. prov. Firenze e n. 310 del 4 febbraio 2020 della Comm. trib. reg. Milano, con cui sono stati considerati imponibili in Italia i redditi di un *trust* estero trasparente oggetto di imputazione ai beneficiari individuati italiani, senza alcuna analisi circa il luogo di produzione ex art. 23 del T.U.I.R.

(15) In virtù di questa impostazione, la circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 ha ritenuto altresì che il reddito imputato ai beneficiari individuati non residenti di un *trust* italiano trasparente debba considerarsi prodotto in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*), del T.U.I.R. Per una critica a tale posizione, si veda P. Scarioni - P. Angelucci, "Trust trasparenti italiani con beneficiari individuati non residenti", in *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 5/2013.

(16) Secondo quanto ulteriormente affermato dalla circolare n. 61/E/2010, la *ratio* posta alla base di questo approccio interpretativo sarebbe quella di assicurare che "il *trust* estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai *trust* italiani e, in particolare, ai *trust* opachi con riferimento all'eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile ai *trust* medesimo, nonché ai *trust* trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano". Cfr., in senso conforme, le citate sentenze n. 104/2017 della Comm. trib. reg. Trento, n. 1062/2018 della Comm. trib. prov. di Firenze e n. 310/2020 della Comm. trib. reg. Milano.

(17) D. Stevanato, "Stretta dell'Agenzia delle entrate sulla fi-

Si tratta di un meccanismo non dissimile dal regime di imputazione del reddito per le **società di persone** (18).

Anche in tale caso, infatti, l'imputazione dei redditi avviene in due fasi distinte: in primo luogo, esso viene quantificato a livello della società di persone; successivamente, il reddito così determinato viene imputato per trasparenza ai soci proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione e indipendentemente dall'effettiva percezione.

I **trust trasparenti esteri** restano comunque **sogetti passivi di imposta** ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., il cui reddito viene determinato (nel caso di *trust* esteri non commerciali) ai sensi dell'art. 153 del T.U.I.R. (rubricato "Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti") (19). Tale norma prevede il concorso alla formazione della base imponibile IRES dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

Per l'individuazione dei **redditi "prodotti" in Italia**, l'art. 153, comma 2, del T.U.I.R. rimanda espressamente all'art. 23 del T.U.I.R., che individua i redditi tassabili in base al c.d. criterio di territorialità.

Posto che non sussiste alcuna norma che deroghi alle disposizioni sopra citate, risulta evidente come l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sia priva di un reale fondamento normativo (20).

Inoltre, l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate dovrebbe altresì presupporre l'esistenza di una norma di **determinazione del reddito di fonte estera** del *trust* non residente. Infatti, qualora si attribuisse rilevanza ai fini delle im-

poste sui redditi italiane anche ai redditi di fonte estera prodotti da un soggetto non residente (a.g., il *trust*), sarebbe necessario prevedere normativamente dei criteri specifici di determinazione di tali redditi (21).

Tale previsione sussiste soltanto per le ipotesi (patologiche) di cui all'art. 167 del T.U.I.R. in materia di *Controlled Foreign Companies* (22).

Tra l'altro, se si volesse attribuire rilevanza anche ai redditi prodotti all'estero da un *trust* (trasparente) non residente e imputati per trasparenza a un beneficiario (individuato) italiano, in caso di contestazione in merito alla quantificazione di tali redditi si giungerebbe al risultato di dover instaurare un contenzioso che - analogamente a quanto previsto per le società di persone - dovrebbe prevedere un **litisconsorzio necessario**, coinvolgendo un soggetto estero (non residente fiscalmente in Italia) per redditi di fonte estera.

Si osserva anche che la tesi dell'Agenzia delle entrate, escludendo la soggettività passiva IRES dei *trust* trasparenti, li assimilerebbe di fatto, per i beneficiari italiani, ai ***trust* fittiziamente interposti** (23).

Tuttavia, in tale ultimo caso la tassazione in capo al beneficiario dei redditi ovunque prodotti dal *trust* (interposto) è giustificata a livello normativo (ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973), in quanto il beneficiario è considerato essere il titolare della fonte del reddito (24).

Diversamente, nell'ipotesi di **beneficiario di *trust* trasparente**, non vi è dubbio che il titolare della fonte del reddito è il *trust*, il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 153 del T.U.I.R. (se non commerciale), il quale, come già anticipato, attribuisce rilevanza soltanto ai redditi di fonte italiana.

(22) Tali disposizioni prevedono l'imputazione per trasparenza, in capo al soggetto residente, dei redditi prodotti dalla *Controlled Foreign Company* in proporzione della partecipazione detenuta.

(23) Cfr. nello stesso senso, *STEP Italy, Position Paper*, "La tassazione delle distribuzioni da *trust* esteri", 17 marzo 2020, pag. 8 ss.

(24) Sul punto appare significativo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 398 del 10 giugno 2021, secondo cui, "affinché un *trust* possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l'effettivo potere del *trustee* di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente". In tal modo, l'Agenzia delle entrate sembra dunque aver riconosciuto (condivisibilmente) che, salvo il caso di situazioni patologiche di interposizione, il *trust* (anche trasparente) si qualifica come soggetto passivo in relazione ai propri redditi.

scalità dei *trust* a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?", in *Corr. Trib.*, n. 7/2011, pag. 537. È del resto lo stesso art. 73, comma 2, del T.U.I.R. a suggerire che la titolarità di tali redditi appartiene al *trust* ("redditi conseguiti dal *trust*").

(18) Cfr. G. Genta, "L'attribuzione per trasparenza del reddito ai beneficiari di *trust*", in *Rass. trib.*, n. 4/2011, pag. 924; G. Foglia - F. Capogrossi, "Trust estero: ancora troppe incertezze per i beneficiari individuati residenti", in *il fisco*, n. 9/2021, pag. 23.

(19) In tal senso, cfr. G. Zizzo, "I *trust* non residenti tra sistema e timore di abusi", in *Corr. Trib.*, n. 4/2020, pag. 366, secondo cui "il reddito del *trust* non residente trasparente (...) si determina come quello di un *trust* non residente opaco applicando le disposizioni di cui agli articoli da 151 a 153 del T.U.I.R."

(20) Cfr. A. Longo - A. Sandalo, "La (ancora) problematica assunzione dei *trust* esteri alla prova della giurisprudenza", in *Corr. Trib.*, n. 27/2018, pag. 2140, secondo cui la tesi dell'Agenzia delle entrate sarebbe *ultra legem*.

(21) Cfr., in senso analogo, G. Genta, op. cit., pag. 924.

Bisogna inoltre considerare che tale interpretazione avrebbe come corollario quello di accentuare la discriminazione tra **beneficiari di trust non residenti opachi** e quelli di *trust* non residenti **trasparenti**.

Per i primi, infatti, non si verificherebbe la tassazione in Italia - né a livello del *trust*, né a livello dei beneficiari - dei redditi di fonte estera prodotti dal *trust* (con l'eccezione dei *trust* localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del T.U.I.R.) (25).

I beneficiari di *trust* trasparenti esteri sarebbero invece assoggettati ad imposizione sul reddito ovunque prodotto dal *trust*, che ricordiamo essere il titolare della fonte del reddito.

Le considerazioni sopra esposte inducono quindi a ritenere che i redditi dei *trust* esteri imponibili nel territorio dello Stato sono, per i beneficiari residenti, esclusivamente quelli di fonte italiana ex art. 23 del T.U.I.R. (salvo i casi dei *trust* c.d. paradisiaci) (26).

Pertanto, nella fattispecie analizzata dalla Risposta l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto verificare *in primis* la presenza di **redditi** prodotti dal *Trust* nel **territorio dello Stato** (ex art. 23 del T.U.I.R.) per eventualmente imputare solo questi ultimi in capo al **Beneficiario** e, quindi, ai suoi **eredi**.

#### 4. Attribuzioni beneficiarie ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta, ha condivisibilmente affermato che, in linea di principio, l'imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione al momento dell'**attribuzione dei beni del trust** ai beneficiari finali.

Si tratta di un principio già affermato di recente dall'Agenzia delle entrate (27) e che, di fatto, se-

gna il superamento dell'indirizzo secondo cui l'imposta deve essere applicata in sede di dotazione patrimoniale del *trust* (28).

Peraltro, la Risposta riveste un particolare interesse perché per la prima volta il principio della c.d. **tassazione in uscita** dei *trust* viene formulato dall'Agenzia delle entrate con riferimento ad una fattispecie in cui il **Beneficiario** è un **soggetto diverso dal disponente** (29).

La Risposta non fornisce ulteriori considerazioni sul punto, perché l'applicazione dell'imposta sull'attribuzione beneficiaria viene esclusa per **carezza del requisito territoriale** di applicazione.

Nel caso di specie, infatti, il disponente era residente negli Stati Uniti e il bene oggetto di trasferimento al Beneficiario era rappresentato da un credito nei confronti del *Trust*.

Si tratta di una conclusione che appare condivisibile.

In linea con il disposto dell'art. 2 del TUSD (rubricato "Territorialità dell'imposta"), l'Agenzia delle entrate ha correttamente attribuito rilievo: (i) alla **residenza estera** del disponente al momento del suo decesso, ossia al momento in cui il diritto del Beneficiario ad ottenere le attribuzioni finali diviene attuale in base all'atto istitutivo; e (ii) al fatto che il **diritto di credito** è vantato nei confronti di un soggetto estero (*i.e.* il *Trust*) e, in quanto tale, non "esistente" in Italia. Le considerazioni espresse dall'Agenzia assumono particolare rilievo perché confermano che il momento in cui verificare la rilevanza territoriale del trasferimento ai fini dell'imposta - ossia il momento in cui sorge il presupposto impositivo - è esclusivamente quello dell'**attribuzione beneficiaria** (30).

Quindi, non rileva la situazione esistente all'atto del conferimento dei beni nel fondo in *Trust*, nell'implicito presupposto che in quel momento

(25) Cfr. art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del T.U.I.R., per come modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 124/2019.

(26) Cfr., in senso analogo, G. Zizzo, op. cit., pag. 366; D. Stevanato, op. cit., pag. 537; L. Belluzzo, "Tassazione dei beneficiari di un *trust* non residente", in *Trusts e attività fiduciarie*, n. 4/2011, pag. 396.

(27) Cfr. risposta a interpello n. 106 del 15 febbraio 2021 e risposta a interpello n. 352/2021 (pubblicata in concomitanza con la Risposta in commento). Tale impostazione era stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, già dal 2019, con una serie di sentenze e ordinanze che espressamente affermavano che il presupposto di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si perfezionasse esclusivamente "in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost." (cfr., ex multis, Cass., ordinanza 3 marzo 2020, n. 5766; Id., ordinanza 29 aprile 2020, n. 8281).

(28) In base a tale precedente indirizzo, il presupposto applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni si considerava integrato al momento dell'apposizione del vincolo di destinazione sui beni conferiti nel *trust*, pur in assenza di un effettivo trasferimento intersoggettivo di ricchezza e dell'arricchimento del beneficiario finale (cfr. circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 e risposta ad interpello n. 371 del 10 settembre 2019).

(29) Sia la risposta n. 106 del 15 febbraio 2021 che la risposta n. 352 del 18 maggio 2021 riguardavano infatti fattispecie di *trust* revocabili. In particolare, con la risposta a interpello n. 106/2021, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi su una vicenda di identità tra disponente e beneficiario e di asserita interposizione fittizia del *trust*. In tal caso, è stata esclusa l'applicabilità dell'imposta in sede di riattribuzione dei beni al disponente/beneficiario per l'assenza di un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.

(30) Un opposto principio era stato affermato dall'Agenzia

Non si manifesta alcuna capacità contributiva rilevante ai fini impositivi (31).

entrate con la risposta a interpello n. 371 del 10 settembre con cui, in relazione ad un *trust* testamentario, l'applicazione dell'imposta era stata esclusa in base al fatto che il *de* *disponente* era residente all'estero al momento della donazione del *trust*.

) Cfr. in questi termini, *inter alia*, Cass., n. 8719 del 30 settembre 2021, secondo cui, seppure la costituzione del vincolo di

destinazione "determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (...) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale", detta utilità non è tuttavia indice di capacità contributiva, manifestandosi quest'ultima soltanto con l'effettivo arricchimento del beneficiario.